

REGOLAMENTO

(approvato con delibera c.c. n. 22 del 21/4/2005 e modificato con delibera c.c. n. 18 del 21/02/2008)

**“Assegnazione contributi per chiese ed altri edifici religiosi
centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie”**

S. Maria a Monte, gennaio 2008

(in grassetto le modifiche)

Indice

- Art. 1 – oggetto del regolamento
- Art. 2 – soggetti beneficiari
- Art. 3 – attribuzioni quote
- Art. 4 – interventi ammessi a contributo
- Art. 5 – documentazione
- Art. 6 – assegnazione contributi
- Art. 7 – erogazione contributi
- Art. 8 – norme transitorie
- All. A – avviso (schema)

**“Assegnazione contributi per chiese ed altri edifici religiosi
centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie”**

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 120 della L.R. 1/2005 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 37 della citata legge, relative alle *chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali, sanitarie*.
2. Con determinazione vengono quantificati gli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nell'anno precedente destinando alle *chiese ed altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali, sanitarie* rispettivamente le quote del 9% e dell'8% degli oneri sopradetti.
3. Il settore edilizia privata emanerà specifico avviso per l'assegnazione delle suddette somme (all. A) **da emanare dal 1° aprile al 15 maggio di ogni anno.**

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. In attesa dell'individuazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 120 comma 4 della L.R. 1/2005 si procede alla determinazione che segue.
2. Per *chiese e altri edifici per servizi religiosi* sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero Pastorale nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.
3. Ai contributi possono accedervi l'insieme dei culti ammessi nello Stato Italiano, indipendentemente che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.
4. Per la chiesa cattolica le richieste sono avanzate (con proposta di priorità) da parte delle autorità diocesane competenti.
5. Per le altre confessioni religiose le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato.
6. Per *centri sociali, attrezzature culturali, sanitarie* sono da intendersi gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività ricreative, culturali e sociali.
7. Per tali attività la domanda è presentata dal soggetto che ne ha interesse in base al presente regolamento.

Art. 3

(Attribuzioni quote)

1. L'attribuzione delle quote è così suddivisa:

<i>attività</i>	<i>quota</i>
chiese e altri edifici per servizi religiosi	9%
centri sociali, attrezzature culturali, sanitarie	8%

2. In assenza di richieste non si procede all'assegnazione, mentre il mancato rispetto dei tempi per il termine dei lavori o il mancato acquisto di immobili comporta la revoca dell'assegnazione stessa; in ambedue i casi avverrà l'automatico trasferimento delle quote all'interno del bilancio generale dell'Ente ai fini di una successiva redistribuzione ai soggetti aventi diritto.

Art. 4

(Interventi ammessi a contributo)

1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

- a) manutenzione straordinaria;*
- b) restauro;*
- c) risanamento conservativo;*
- d) ristrutturazione;*
- e) ampliamenti e nuovi edifici;*
- f) acquisto di immobili.*

2. Gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente regolamento e dalla normativa regionale e l'acquisto dovrà avvenire con atto pubblico da definire entro e non oltre anni uno dall'assegnazione del contributo.

3. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi.

4. Ogni singolo intervento o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo massimo pari al 100% della spesa sostenuta al netto di I.V.A., imposte, etc..

5. I singoli interventi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla data di assegnazione del contributo.

Art. 5

(Documentazione)

1. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo e localizzazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo.
- b) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e dei materiali.
- c) Computo metrico estimativo.
- d) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento (ove già presentato).
- e) Dichiarazione del richiedente circa l'esattezza e la veridicità delle documentazioni fornite.
- f) Per i centri civici, sociali, etc. dovrà essere manifestata la disponibilità a rendere disponibili i locali da mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale per svolgimento di riunioni con gli abitanti della località, in giorni e orari da concordare.
- g) Copia del contratto preliminare in caso di acquisto immobiliare.
- h) Per le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, risulta necessario produrre la documentazione relativa all'ammissione da parte dello Stato.
- i) Per i Centri sociali, etc. risulta necessario produrre copia dello statuto dell'ente o associazione ed estremi dell'iscrizione all'albo delle associazioni di cui alla L.R. 36/1990 e L.R. 42/2002 ovvero all'albo del volontariato di cui alla L.R. 28/1993.

2. Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere firmate da parte del legale rappresentante e riportare il timbro dell'Ente.

3. Le documentazioni di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere firmate anche da tecnico abilitato.

4. Nel caso di acquisto d'immobile occorre far riferimento alla sola documentazione giustificativa della spesa in luogo dei documenti relativi alle opere.

Art. 6

(Assegnazione contributi)

1. Le richieste dovranno pervenire corredate della documentazione essenziale, pena esclusione.

2. In caso di lavori gli stessi dovranno essere stati eseguiti nel corso dell'anno per il quale viene riservata l'assegnazione ovvero nel corso dell'anno successivo, pena esclusione dall'assegnazione, come dal seguente schema:

bando	anno 2008
Anno riferimento	2007
Lavori eseguiti e ultimati (certificazioni + fatture)	2007-2008

3. I prezzi unitari dei computi metrici dovranno essere certificati congrui dal professionista incaricato.

4. Per centri sociali, attrezzature, circoli, etc. l'importo assegnato non può superare la quota di 1/3 dell'importo complessivo dei contributi.

5. Per i centri civici, sociali, etc. dovrà essere manifestata la volontà di rendere disponibili i locali da mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale per svolgimento di riunioni con gli abitanti della località, in giorni e orari da concordare.

6. I lavori di un certo rilievo (ristrutturazioni, ampliamenti, nuove costruzioni, nonché manutenzioni straordinarie di particolare importanza) potranno essere oggetto di finanziamento per più esercizi finanziari fino ad un massimo di tre annualità; l'erogazione dell'ultima rata avverrà al termine dei lavori.

7. Le domande così definite sono rimesse alla valutazione della Giunta la quale con delibera procederà all'assegnazione dei contributi per le *chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché per i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*, adottando un criterio di ripartizione in percentuale sulle somme richieste, in base ad obiettivi ritenuti meritevoli di particolare importanza per la collettività (volontariato, sport, arte, etc.).

Art. 7

(Erogazione contributi)

1. L'erogazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione, fatto salvo il caso di cui all'art. 6 comma 6 del presente regolamento, con l'avvenuto pagamento delle opere (fatture commerciali quietanzate), previa presentazione di certificazione da parte del tecnico e del richiedente nella quale venga dichiarata la regolare esecuzione dei lavori, la loro conformità alle vigenti normative e agli atti abilitativi, nonché la loro rispondenza economica rispetto al computo estimativo.

2. Nel caso di acquisti immobiliari il contributo viene concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

3. L'erogazione avverrà da parte del settore ragioneria, su proposta di liquidazione avanzata dal settore edilizia privata.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle somme già disponibili e/o impegnate ma non ancora assegnate.

Allegato "A"

AVVISO

OGGETTO: Assegnazione contributi per chiese ed altri edifici religiosi e per i centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie –

Relativa all'anno _____.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 120 della L.R. 12/01/2005 n. 1;

Visto il regolamento per l'assegnazione dei contributi di cui in oggetto, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2005, esecutiva ai sensi di legge.

Vista la determinazione del responsabile settore ____ n. _____ del _____ con la quale sono stati determinati in via definitiva gli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno _____, destinando la somma di € _____ ad interventi per chiese e altri servizi religiosi e la somma di € _____ ad interventi per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

RENDE NOTO

Ai soggetti interessati che a partire dal **01/04/_____** **fino al 15/05/_____**, possono presentare a questo Comune, settore edilizia privata, istanze corredate da relazione tecnica, computo metrico e quant'altro previsto dal regolamento comunale approvato con delibera c.c. n. 22/2005, relative ad interventi previsti dal regolamento stesso.

Le domande pervenute prima o dopo i termini suddetti non saranno prese in considerazione.

Il presente avviso viene reso noto mediante manifesti ed inserimento all'Albo Pretorio.

S. Maria a Monte, _____